Regolamento Interno

Consorzio KADEO GROUP

con sede in 52100 Arezzo,

Via G. Ferraris 63,

p.iva 02530190517

Indice

- Premesse
- Art. 1 - Finalità del Consorzio
- Art. 2 - Adesione, qualità e categorie di Soci
- Art. 3 - Recesso del Socio
- Art. 4 - Esclusione del Socio
- Art. 5 - Rapporti tra i Soci
- Art. 6 - Rapporti con i terzi
- Art. 7 - Fondo Consortile e responsabilità patrimoniale
- Art. 8 - Collegio dei Probiviri
- Art. 9 - Contributo Consortile straordinario
- Art. 10 - Validità e modifica del Regolamento

Premesse

I soci del Consorzio KADEO GROUP prendono atto e dichiarano di aver letto e compreso sia l'atto costitutivo del Consorzio stesso che lo Statuto, dichiarando di dare pieno rispetto ed attuazione allo stesso.

Art. 1 - Finalità del Consorzio

Il Consorzio KADEO GROUP ha quale finalità quella di promuovere l'aggregazione di figure professionali ed operatori, sia in forma di persona fisica che giuridica, privati ed imprese, per lo svolgimento di tutte le attività come identificate nell'oggetto sociale di cui all' art. 4 dello Statuto, qui espressamente richiamato.

Il Consorzio KADEO GROUP promuove, sotto ogni forma, tutte le iniziative più idonee a sviluppare tutte le attività del Consorzio, la formazione professionale degli associati e la loro gratificazione, non solo economica.

Art. 2 - Adesione, qualità e categorie di Soci

I soggetti interessati ad entrare in associazione al Consorzio dovranno dare corso alla procedura di cui all'art. 5 e 10 dello Statuto, qui integralmente richiamati, mediante invio al Consiglio Direttivo del Consorzio, mediante pec o mail o raccomandata a.r. della domanda di adesione debitamente compilata, completa di ogni informazione e documento relativo.

Le domande di ammissione saranno periodicamente esaminate dal Consiglio Direttivo che provvederà, *ad insindacabile giudizio e senza possibilità di impugnazione della decisione in caso di rigetto ex art. 10 dello Statuto*, alla loro ammissione, con annotazione della qualità di socio ordinario o sostenitore nelle diverse categorie nel libro dei Soci.

I soci prendono atto che, ai fini della partecipazione alle attività del Consorzio, devono essere in regola con il pagamento delle quote consortili ed avere una anzianità di iscrizione superiore a sei mesi, come previsto dall'art. 5 punto 7 dello Statuto.

Nel rispetto e nella previsione di cui all'art.5, *fermo restando che ogni socio ha diritto a partecipare a tutte le attività del Consorzio, compreso il diritto di voto in Assemblea in ragione di un voto a quota e che le quote di partecipazione al fondo consortile sono tutte dello stesso valore nominale di euro 500,00 (cinquecento)*, il Consorzio prevede la possibilità di adesione alle seguenti categorie di soci:

- **Fondatori**,
 i soci che hanno costituito il Consorzio con atto Notaio dr.ssa A. Magrini del 12.03.2026 e che godono dei diritti esclusivi di cui allo Statuto in tema di scelta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 5 punto 4 dello Statuto;

- **Ordinari**,
 Bronze
 Silver
 Gold
 Platinum
 Executive
 Director
 President

I soci Bronze, Silver, Gold, Platinum, Executive, Director e President, in base alla lettera di adesione contenente anche la quota al Consorzio dal valore nominale di euro 500,00 (cinquecento), avranno diritto, al termine della loro adesione al rimborso della quota versata al fondo consortile con queste premialità:

a- Recesso volontario prima del compimento del terzo anno completo di adesione, solo rimborso valore nominale;
b- Recesso volontario, dopo il compimento del terzo anno di appartenenza, oltre al rimborso della quota versata al valore nominale, una premialità di appartenenza come da lettera di iscrizione del singolo socio con relativa maggiorazione.

c- La liquidazione della quota associativa, compresa l'eventuale maggiorazione, avverrà dopo l'approvazione del bilancio di esercizio cui si riferisce la data del recesso;

d- Non è prevista alcuna premialità per i casi di esclusione del socio, come di seguito previsto.

- **Sostenitori**

 Soci che, a prescindere dalla condivisione o meno delle finalità del Consorzio, decidono di associarsi a sostegno/sviluppo/supporto delle iniziative promosse; con diritto di rimborso della quota versata sulla base di uno specifico accordo redatto su misura del socio sostenitore stesso, di volta in volta.

Art. 3 - Recesso del socio

Il socio che vuole recedere dovrà inviare, con le stesse modalità di cui all'ammissione, al Consiglio Direttivo la richiesta di recesso, per la quale non necessita alcuna motivazione.

Il recesso è libero anche se, esercitato entro il primo anno di appartenenza, comporterà la perdita della quota associativa che resterà assegnata, in via definitiva, al Fondo consortile.

Oltre il primo anno di appartenenza, il recesso, a seconda di quanto previsto in questo Regolamento e nello Statuto, oltre ad essere libero e privo di motivazione, comporterà il rimborso della quota associativa versata e/o delle relative premialità come sopra specificato.

Con il recesso, il socio andrà a cessare ogni propria qualità e diritto, a cessare ogni eventuale accesso ai dati ed alla rete commerciale ed informatica del Consorzio, dovendo procedere alla restituzione di tutto il materiale consortile in suo eventuale possesso, oltre alla definizione delle proprie posizioni dare/avere con il Consorzio stesso.

Art. 4 - Esclusione del Socio

Il Consiglio Direttivo, su segnalazione di altro socio o d'ufficio, può proporre all'Assemblea Ordinaria dei soci di deliberare la esclusione di un socio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 dello Statuto, qui integralmente richiamato, qualora la condotta del socio escludendo o le sue qualità giuridiche e/o personali siano venute in contrasto con le finalità ed i requisiti di appartenenza del socio al Consorzio.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerate condotte passibili di esclusione quelle relative o conseguenti a:

- Atti di concorrenza sleale in danno del Consorzio e/o degli Associati;
- Violazione norme di legge, violazione privacy, violazioni segreti industriali o commerciali;
- Mancata restituzione al Consorzio di tutte le informazioni, dati o materiale consortile al termine del rapporto associativo, sia recesso che esclusione;
- Attività di danneggiamento, sia commerciale/produttivo/personale, verso gli altri associati;
- Mancato rispetto delle previsioni di Statuto e Regolamento, mancato rispetto norme di Legge, anche in tema fiscale;
- Mancato adeguamento ad indicazioni scritte fornite dal Consiglio Direttivo.

Il procedimento di esclusione, oltre a quanto previsto dall'art. 19 punto 2 e 3, si svolgerà con illustrazione, durante l'Assemblea Ordinaria dei soci - convocata per tale adempimento - da parte del Consiglio Direttivo delle condizioni di fatto e diritto che rendono legittima la delibera di esclusione e di cui alla precedente nota di contestazione scritta, con spazio per le repliche del socio escludendo e con voto palese da parte dell'Assemblea Ordinaria dei soci, secondo le maggioranze e le formalità di cui agli art.li 12 e 13 dello Statuto.

Con la delibera di esclusione, il socio andrà a cessare ogni propria qualità e diritto, a cessare ogni eventuale accesso ai dati ed alla rete commerciale ed informatica del Consorzio, dovendo procedere alla restituzione di tutto il materiale consortile in suo eventuale possesso, oltre alla definizione delle proprie posizioni dare/avere con il Consorzio stesso.

Il Consorzio è fin d'ora autorizzato, nella ipotesi di delibera di esclusione, a procedere con la eventuale richiesta risarcitoria anche giudiziaria nei confronti del socio escluso per quanto oggetto di contestazione al fine di ottenere integrale risarcimento di tutti i danni sofferti.

Art. 5 - Rapporti tra Soci

I soci assumono l'impegno di tenere, tra loro stessi, rapporti di assoluta collaborazione, con trasparenza e correttezza, nel rispetto delle finalità del Consorzio, delle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento interno.

I soci sono obbligati a segnalare, al Consiglio Direttivo, ogni iniziativa, di soci o di terzi, che possa rappresentare una azione ostile o contraria alle finalità del Consorzio.

Art. 6 - Rapporti con i Terzi

I soci prendono atto e ribadiscono anche con questo Regolamento che tutti i rapporti con soggetti terzi relativi alle attività ed iniziative del Consorzio, saranno gestiti in totale autonomia di ruolo e decisione dai membri del Consiglio Direttivo, nel solo interesse delle finalità e scopi del Consorzio stesso.

Art. 7 - Fondo Consortile e Responsabilità Patrimoniale

I soci, con questo regolamento, ribadiscono e richiamano integralmente la previsione di cui all'art. 6 ed all'art 7 dello Statuto, qui integralmente richiamati.

Art. 8 - Collegio dei Probiviri

Ove si renda necessario, il Consiglio Direttivo potrà proporre ad una Assemblea Ordinaria dei soci di istituire il Collegio dei Probiviri al solo scopo di verificare la rispondenza delle condotte dei soci alle previsioni di Legge e di Statuto.

Il Collegio, formato da 3 membri elettivi che resteranno in carica per tre anni e potrà essere formato solo da soci e/ da non soci ma solo se facenti parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, potrà fornire pareri scritti su singole questioni inerenti la vita del Consorzio ed i rapporti tra i soci e tra i soci ed il Consorzio.

Art. 9 - Contributi Consortili Straordinari Annuali

Su proposta del Consiglio Direttivo, i soci, con apposita delibera assembleare in sede di approvazione del bilancio annuale, possono decidere di richiedere ai soci un contributo consortile straordinario al di fuori della quota di partecipazione al fondo consortile, per finalità inerenti le attività del Consorzio o per eventuali esigenze di investimento e/o sostegno agli associati e/o alle iniziative consortili.

Art. 10 - Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è entrato in vigore con la costituzione del Consorzio, dal 12.3.2026 e sarà valido fino ad eventuale delibera assembleare ordinaria di modifica.

Per la validità delle modifiche, prima della delibera assembleare, è necessario il nulla osta scritto da parte del Consiglio Direttivo alle modifiche proposte in votazione.

Il presente Regolamento potrà essere infatti variato ed integrato a cura del Consiglio Direttivo, in ragione delle modificazioni sopravvenute alle disposizioni regolanti i rapporti associativi, a nome di Legge oppure per adeguarlo alle nuove esigenze consortili, legate alle mutate esigenze del mercato di riferimento.

In Arezzo, in data 12 marzo 2026

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Consorzio KADEO GROUP

Stefano Papalini